



Confindustria Radio Televisioni

Ministero della Cultura

Consultazione sullo schema di decreto disciplina esenzioni e rimborsi compenso copia privata
fonogrammi e videogrammi. Articolo 71 *septies* LdA

Osservazioni CRTV

Roma, 11 dicembre 2023

Premessa

Il compenso per copia privata è un istituto che va a sostenere direttamente l'industria culturale italiana, garantendo agli autori un ritorno economico per le copie effettuate sui supporti di memoria, che sono sì legittimi, ma evitano comunque all'utilizzatore l'acquisto di una copia del prodotto.

In questo senso è fondamentale che la normativa copra tutte le possibilità di effettiva producibilità della copia privata, senza lasciare spazio a comportamenti elusivi.

Si segnala, a tale proposito, che, stanti i progressi tecnologici, che consentono la circolazione di unità di memoria sempre più grandi ed efficienti, i rischi per la tutela dei diritti d'autore sono aumentati a dismisura. Esso rappresenta uno degli aspetti da tenere in considerazione al fine di assicurare la giusta remunerazione dell'attività creativa e artistica degli autori e degli interpreti o esecutori, nonché dei produttori, con un'adeguata protezione giuridica dei diritti di proprietà intellettuale.

L'importanza di tale prelievo è emersa chiaramente in occasione della recente sentenza nella causa C-433/20 ("Austro-Mechana") in cui la Corte di Giustizia si è pronunciata sull'eccezione per "copia privata" prevista dalla normativa sul diritto d'autore, stabilendo che tale eccezione si applichi anche alla memorizzazione nel cloud di una copia di un'opera protetta realizzata per fini privati.

Si è trattato di una riaffermazione importante della natura eccezionale della copia privata, e della necessità di tutelare i titolari di diritto.

In tale contesto, Confindustria Radio Televisioni formula alcune osservazioni al testo in consultazione.

In particolare, l'art. 3, punto 5, lettera d, innovando rispetto al passato, indica come estranei alla realizzazione di copie private i device utilizzati per scopi professionali o d'impresa, salvo che siano destinati alla rivendita o all'uso promiscuo.

Si tratta di una previsione troppo ampia e indeterminata, che consentirebbe numerose elusioni dell'obbligo di pagamento. Ogni device è infatti suscettibile di uso promiscuo, e appare impossibile verificare la relativa circolazione all'interno dell'ambito aziendale. Il rischio è quello di un proliferare di supporti acquistati da imprese e poi liberamente accessibili a ogni dipendente o ceduti a titolo gratuito ai clienti (la norma si riferisce infatti solo alla "rivendita") come gadget. Si suggerisce pertanto di espungere la disposizione, ovvero consentire l'esenzione solo nei casi in cui, per la

particolare attività commerciale espletata dall'impresa, si può escludere un uso volto alla duplicazione privata di supporti.